

STUDIO LEGALE
Avv. Carmelisa De Natale
Via J.F. Kennedy, n. 388
98051 - Barcellona P.G. (ME)
Pec: CarmelisaDeNatale@pec.it

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C

con istanza

per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **De Natale Catena**, Cod.Fisc.: DNTCTN76R45A638S, nata a Barcellona P.G. (ME), il 05/10/1976 ed ivi residente in via Operai n. 129, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via J. F. Kennedy, n. 388, presso lo studio dell'Avv. Carmelisa De Natale (Cod.Fisc.: DNTCML84E44A638R) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato che si allega al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente fax 0909764722 o alla seguente PEC: CarmelisaDeNatale@pec.it

- Ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in pers. del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina, in pers. del legale rapp.te, Via S. Paolo Is. 361, 98122 Messina (C.F. 80005000833), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221, n. 65, Messina.

- Resistenti-

E nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale SCUOLA DELL'INFANZIA e nei corrispondenti elenchi delle graduatorie ad



esaurimento, valide per gli aa.ss. 2022-2025, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Messina, ossia di **tutti i docenti** che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente **nella I fascia delle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, validi per il triennio 2022/2025**, classe concorsuale **SCUOLA DELL'INFANZIA**, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente;

- potenziali resistenti

PREMESSO

- Che, la sig.ra De Natale Catena in data 28/07/1995 ha conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del Grado Preparatori presso la Scuola Magistrale Autorizzata Sacro Cuore in Messina (All.1 diploma magistrale);
- Che, successivamente, a seguito del Concorso ordinario Scuola Materna D.D.G. 06/04/1999 espletato a Messina, la sig.ra De Natale Catena ha conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento Scuola Materna Statale, con punteggio 67,50 e posizione nella graduatoria definitiva al n. 26546 (All.2 abilitazione all'insegnamento);
- Che, la legge n. 143 del 04 giugno 2004 ha previsto all'art. 1, comma 1 bis che dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avvenga su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria nonché, nel caso di omessa presentazione della domanda di permanenza nelle graduatorie, la sanzione della cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi;
- Che, tuttavia, la sanzione prevista dall'art. 1 comma 1 bis della Legge 143/2004 non è definitiva. Secondo la lettera della precitata norma è infatti consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento;
- Che, la ricorrente non compilava il modello di conferma, poiché del tutto ignara della scadenza del termine e della pesantissima sanzione che ad essa sarebbe conseguita;



- Che, in conseguenza di ciò, la docente risulta ad oggi depennata dalla Graduatoria ad Esaurimento - Classe di concorso Scuola per l'Infanzia della provincia di Messina;
- Che, il mancato inserimento della docente nella GAE ha comportato la negazione della possibilità, per la stessa, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della I fascia della graduatoria ad esaurimento, classe di concorso Scuola per l'Infanzia della Provincia di Messina;
- Che il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.
- Che, con richiesta inviata a mezzo pec del 29/07/2022, veniva richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina “ l'immediato reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina – classe di concorso scuola materna – della docente De Natale Catena con il punteggio maturato all'atto della cancellazione “ (All.3 richiesta pec del 29/07/2022);
- Che, in data 01/08/2022 la precitata richiesta veniva protocollata con Protocollo n.: 16660 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPME (All.4 protocollo richiesta reinserimento GAE);
- Che, tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina non dava seguito alla predetta richiesta, per cui non rimane all'odierna istante che ricorrere all'intestata giustizia al fine di veder tutelate le proprie ragioni.

DIRITTO

I) Sulla giurisdizione.

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che secondo costante orientamento di legittimità, la giurisdizione è riconosciuta in capo al Giudice Ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, in quanto vengono in rilievo determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria. In altri termini la controversia non inerisce a



procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10). Tale pronuncia si pone peraltro in linea con un orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti. Di recente, inoltre, "Appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle domanda volta all'inserimento dell'insegnante nelle graduatorie ad esaurimento – previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti -, non avendo essa ad oggetto procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego bensì un diritto soggettivo" (Trib. Pescara, Sez. Lav., 26/01/2016, n. 66).

II) Sul fumus boni iuris.

Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe all'odierna ricorrente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento - Classe di Concorso Scuola dell'Infanzia - della Provincia di Messina per l'appena iniziato a.s. 2022/2023. L'inserimento nella fascia di competenza, infatti, le consentirebbe di ottenere con alta probabilità la supplenza per l'intero anno e/o l'immissione in ruolo e di scavalcare, legittimamente, numerosi colleghi. La sig.ra De Natale Catena confidava che l'U.S.R., con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e l'inserimento degli elenchi aggiuntivi effettuato dopo la fine dello scorso a.s. e prima di quello 2022/2023 (pubblicato sul sito istituzionale il 26/07/2022), sulla scorta delle numerose pronunce dei Tribunali, adottasse il legittimo criterio. Ma così non è stato e l'aggiornamento delle graduatorie effettuato prima dell'inizio del primo anno del biennio di validità la vede ancora lesa.

La graduatoria ad esaurimento oggi vigente a cui si fa riferimento nel presente ricorso, pubblicate da ultimo con Nota SS-13-HN-XDO84 del 26/07/2022 è l'ultima versione, corretta in base alle assunzioni/pensionamenti/trasferimenti dell'ultimo anno. Inoltre, sono allo stato in corso le chiamate per la docenza a.s. 2022/2023.



Pertanto, le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il fumus boni iuris richiesto per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare.

In merito, si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare ictu oculi essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto. Quanto sostenuto dalla ricorrente trova conferma nel costante e consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo secondo il quale **è illegittima la cancellazione dalle graduatorie per la mancata presentazione da parte dei docenti ivi iscritti della domanda di aggiornamento della loro posizione.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 374 del 24.04.2019, "il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III, e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143".

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 7973/2015, ha annullato l'art. 1 del D.M. 235/2014 nella parte in cui stabiliva che: "la mancata presentazione della domanda <di conferma> comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie", - capo di sentenza coperto da giudicato (Cons. di Stato, sez. VI, 22/04/2016 n. 1605); stesso orientamento seguito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che con sentenza del 05/07/2017 n. 3323 ha annullato l'art.1 del D.M. 235/2014 – Decreto richiamato e integrato dal D.M. 400/2017 (art 7 D.M. 400 cit.) nella parte in cui precludeva la domanda di reinserimento da parte dei docenti già inseriti nella GAE ma poi cancellati per non aver presentato domanda di permanenza o aggiornamento del punteggio.

Vieppiù, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 3323/2017 ha significativamente e condivisibilmente puntualizzato che "la procedura di reinserimento del docente depennato il quale faccia domanda per l'aggiornamento successivo, è ammessa e rimane disciplinata, anche a seguito della trasformazione della graduatoria permanente in GAE, dall'art. 1. comma



1bis, del d.l. n. 97/2004” e si è altresì letteralmente significativamente espresso nel senso dell’esistenza di un “diritto al reinserimento” nelle graduatorie ad esaurimento, diritto di cui è portatore e titolare il docente che sia stato già in precedenza in esse iscritto e sia stato tuttavia successivamente illegittimamente cancellato per non aver prodotto domanda di aggiornamento ovvero di “permanenza” (Tar Lazio 13912/2019).

Il Consiglio di Stato ha puntualizzato, altresì, che “siffatto reinserimento “non contrasta con la qualificazione “ad esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il reingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4021, p. 4,2; Cons. di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, decisioni di annullamento dei precedenti D.M. 495/2016 e D.M. n. 325/2015 - sentenza 29 novembre 2018, n. 11591, 21 dicembre 2015, n. 1251 nonché con le più recenti sentenze 06.02.2019 n. 1489 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 8 marzo 2019 n. 3105).

E’ evidente quindi che **il mancato inserimento della ricorrente nella GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.**

In conclusione la ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

III) Sul periculum in mora.

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che nel caso di specie emerge con chiarezza che la pretesa della ricorrente ad una giusta collocazione nella GAE della classe di concorso Scuola per l’Infanzia – provincia di Messina, con condanna della P.A. all’assunzione della sig.ra De Natale Catena a far data dal momento in cui la sua posizione nella GAE risultasse utile a tal fine, rischia di essere frustata in maniera irreparabile durante il tempo necessario alla conclusione del processo ordinario. Invero, la presenza nella graduatoria non ha altro contenuto se non la facoltà di concorrere all’assegnazione degli incarichi di



docenza, che si esprime al massimo grado in caso di incarichi di ruolo; detta facoltà sarà gravemente pregiudicata in modo irreparabile se non si consente alla ricorrente di partecipare alle prossime assegnazioni in ruolo, considerato, altresì, che allo stato sono in corso le chiamate per l'assegnazione degli incarichi ai docenti per l'anno scolastico in corso.

Infatti, l'esclusione dalla GAE è gravissima, anzitutto, in quanto impedisce alla docente di essere chiamata per incarichi e di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del Grado Preparatorio, nonché l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna..

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede, quindi, nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Inoltre, nel caso di specie della ricorrente il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti: 1) nel corrente a.s., rebus sic stantibus, la ricorrente non avrà il posto che le spetta; 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi; 3) gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Alla luce del disposto normativo, la ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima *chances* per ottenere l'agognato posto di lavoro.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte, per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra



individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle GAE.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Messina, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (I Fascia) del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina per la classe concorsuale Scuola dell'infanzia, per il triennio 2022/2025, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.
- 2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente;
- 4) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto



procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia, valide per il triennio 2022/2025.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio VIII - Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con sede in Messina, Via S. Paolo Is. 361, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale **www.me.usr.sicilia.it** o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino



potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regione Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con sede in Messina, Via S. Paolo Is. 361, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale **www.me.usr.sicilia.it** o altro meglio individuato.

Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. si produce autocertificazione dalla quale risulta che la ricorrente ha conseguito nell'anno di imposta 2021 un reddito imponibile IRPEF, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n.113 e, pertanto, ha diritto ad essere esentata, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali, impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

All.1 - Copia diploma magistrale della ricorrente;

All.2 - Copia abilitazione all'insegnamento;



All.3 - Missiva pec del 29.07.2022 di richiesta inserimento GAE della ricorrente;

All.4 – Protocollo richiesta reinserimento GAE della ricorrente;

All.5 - Graduatorie ad esaurimento classe di concorso dell'Infanzia valide per il triennio 2022/2025 emanate dall'ATP di interesse.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L. 6 luglio 2011n.98,convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, si produce autocertificazione dalla quale risulta che la parte ha conseguito nell'anno 2021, un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art.76 commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo del 30.05.2002 n.113 ed ha pertanto diritto ad essere esentata dal pagamento del contributo unificato.

<<Si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di controversia del lavoro, e che il reddito del nucleo familiare del ricorrente è comunque inferiore ad € 35.240,04>>.

Barcellona P.G., li 06/10/2022.

Avv. Carmelisa De Natale

